



## **ORDINANZA**

**Reg. Gen. n. 13 del 23/03/2020**

**OGGETTO:** Emergenza sanitaria legata al diffondersi della pandemia da COVID-19. Adozione misure urgenti per il Comune di Pasiano di Pordenone. Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18.

### **IL SINDACO**

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Vista** la Legge 5 marzo 2020 n. 13, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 3;

**Visto** il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti e di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed, in particolare, l'art. 19 riguardante il pubblico impiego;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

**Considerato** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato in data 11 marzo 2020 la pandemia da COVID-19 e quindi lo stato di emergenza di sanità pubblica mondiale;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, emanato in conseguenza dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi di positività al virus, recante ulteriori misure urgenti per l'intero territorio nazionale, in materia di contenimento del contagio e gestione dell'emergenza con riguardo alla chiusura delle attività commerciali, della regolamentazione dei trasporti e, tra l'altro, alle modalità di erogazione delle attività e delle prestazioni anche da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

**Considerato**, in particolare, quanto disposto dal punto 6, dell'art. 1, del predetto DPCM, che prevede: *"Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente,*

*anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”;*

**Ribadito** che, con l'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, sopra richiamato, si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto in materia di lavoro agile;

**Considerato** che, per effetto delle modifiche apportate all'art. 14 della L. n. 124/2015, dall'art. 18, comma 5, del citato D. L. n. 9/2020, viene superato l'originario regime "sperimentale" dell'obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa (lavoro agile), con la conseguenza che tali misure operano "a regime";

**Richiamata** la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2, del 12.03.2020, che reca indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni, con riguardo allo svolgimento dell'attività amministrativa e alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa;

**Richiamato**, da ultimo, il D.L. n. 18/2020 che all'art. 87 "Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali" commi 1, 2 e 3, dispone che:

*1. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:*

*a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;*

*b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.*

*2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.*

*3. Qualora non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.*

**Ritenuto**, di intervenire con urgenza al fine di garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea nonché di evitare il più possibile la creazione di situazioni estremamente rischiose atte a creare potenziali contagi;

**Ritenuto** pertanto di individuare le modalità applicative del DPCM (11 marzo 2020) art. 1, punto 6), e del D.L. n. 17/2020, art. 87, all'interno del Comune di Pasiano di Pordenone, attraverso:

- la generalizzazione, fin dove possibile, del lavoro in modalità agile, senza la presenza nella sede di lavoro;
- l'individuazione da parte dei Responsabili di servizio delle attività indifferibili che richiedono per il loro espletamento la presenza fisica dei dipendenti nella sede di lavoro, nel rispetto di un contingente individuato nella presente ordinanza;
- l'individuazione da parte dei Responsabili di servizio delle attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, in attesa di indicazioni fornite dagli organi di governo cui istituzionalmente compete la gestione dell'emergenza, che devono essere assicurate senza alcuna restrizione, secondo l'organizzazione ordinaria già in essere;
- l'allontanamento dal luogo di lavoro prioritariamente tramite l'utilizzazione delle ferie pregresse, dei congedi, della banca ore, della rotazione e di altri istituti analoghi, e, in subordine, tramite esenzione dal servizio dei dipendenti che non possano essere adibiti al lavoro agile e che non è necessaria la presenza nei luoghi di lavoro;

**Visto** l'art. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

## **ORDINA**

1. Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, l'adozione con urgenza, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, delle seguenti modalità applicative nel Comune di Pasiano di Pordenone del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020:

- Individuare da parte dei Responsabili di servizio le attività indifferibili che richiedono **OBBLIGATORIAMENTE** per il loro espletamento la presenza fisica dei dipendenti nella sede di lavoro, nel rispetto del seguente contingente **MASSIMO** di personale:

- Area Servizi di staff, programmazione, organizzazione e controllo: n. 1 persona;
- Area Servizi Economico finanziari: n. 1 persona;
- Servizio Associato del personale: n. 1 persona;
- Servizio Associato informatico: n. 2 persone;
- Area Polizia locale: tutto il personale in servizio;
- Area Servizi demografici e statistici: n. 1 persona;
- Area Gestione del patrimonio e lavori pubblici: n. 1 persona, oltre la squadra degli operai quantificata secondo l'attività da svolgere;
- Area Sviluppo e tutela del territorio: n. 1 persona;
- Area Servizi socio culturali, sportivi, scolastici e di promozione del territorio: n. 1 persona.
- Segretario comunale: secondo le attività da svolgere in presenza individuate dal Sindaco di volta in volta;

Il contingente sopra individuato va inteso come contingente **massimo** per le attività **indifferibili** comportanti la presenza fisica presso il luogo di lavoro. Le altre attività dovranno essere svolte in modalità agile. Per ragioni strettamente legate all'indifferibilità e all'urgenza, che non deve comunque diventare una regola, il contingente di cui sopra può essere incrementato di una unità, preferibilmente individuata nella figura del Responsabile di Servizio.

Durante l'attività in presenza i dipendenti dovranno rispettare le disposizioni in essere, e con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute, agendo in ogni modo per limitare gli spostamenti dei cittadini e i contatti interpersonali.

- Individuare da parte dei Responsabili di servizio le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza (esempio attività di protezione civile, emergenza sanitaria, ecc), in attesa di indicazioni fornite dagli organi di governo cui istituzionalmente compete la gestione dell'emergenza, che devono essere assicurate senza alcuna restrizione, prescindendo quindi dal contingentamento di cui al punto precedente, secondo l'organizzazione ordinaria già in essere;
- Ricorrere fin dove possibile, al lavoro agile per le attività non rientranti nei punti precedenti;
- Dove non sia possibile il ricorso al lavoro agile ricorrere all'istituto delle ferie pregresse, anche d'ufficio, alla banca delle ore e di altri istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva;
- Disporre solo in ultima istanza motivando adeguatamente, secondo le disposizioni della vigente normativa, l'esonero dall'attività.
- I termini dei procedimenti amministrativi in corso alla data del 17/03/2020 o che verranno sino al 25/03/2020 siano sospesi fino al 25/03/2020;

**La presente ordinanza è emessa in via d'urgenza in ottemperanza alle norme di legge e direttive governative e, comunque, a tutela del superiore e prevalente diritto alla salute costituzionalmente garantito.**

Il presente provvedimento potrà essere revocato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del legislatore nazionale o regionale.

#### **DISPONE**

La presente ordinanza:

- Sia pubblicata all'Albo Pretorio Telematico per 15 giorni consecutivi;
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;
- Sia comunicata alle R.S.U.;
- Sia comunicata al Prefetto di Pordenone, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, anche ai fini di un'eventuale predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;
- Sia trasmessa a:
- Al Servizio di Protezione civile Regionale;
- Ai Responsabili di Servizio del Comune di Pasiano di Pordenone, per i seguiti di competenza e la trasmissione, unitamente alle proprie disposizioni, al personale interessato, in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267.

#### **AVVERTE**

Chiunque non osservi gli obblighi di cui alla presente ordinanza, è punito ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, ovvero, entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Sindaco

dott. Edi Piccinin

*(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)*

N.RO ORDINANZA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
<b>13</b>	<b>23/03/2020</b>	Ufficio del Sindaco	23/03/2020

**OGGETTO: Emergenza sanitaria legata al diffondersi della pandemia da COVID-19.  
Adozione misure urgenti per il Comune di Pasiano di Pordenone. Decreto Legge 17 marzo  
2020 n. 18.**

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 23/03/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 07/04/2020.

Addì 23/03/2020

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

Antonella Dell'Angela

*(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)*